



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

STATUTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

**(GIÀ CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO)**

**ISCRITTO AL NUMERO 843 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Indice generale interattivo

<u>DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1- Istituzione e Scopo.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 -Sede dell'O.M.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO I - DEGLI ORGANI DELL'O.M.F.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 3 - Gli organi.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 – Il Presidente.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 – Il Consiglio Direttivo – composizione.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 - Convocazione del Consiglio Direttivo.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 – Funzioni del Consiglio Direttivo.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - Il Responsabile dell'O.M.F.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9- Funzioni del Responsabile dell'O.M.F.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO II - DEI MEDIATORI.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 – Elenco Mediatori.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 - Il Mediatore.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12 – Divieti ed obblighi del Mediatore.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 13 – Procedimenti conseguenti alle condotte dei Mediatori.....</u>	<u>10</u>
<u>TITOLO III - DELLE ENTRATE E USCITE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 14 – Delle risorse dell'OMF.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 15 – Entrate ed uscite.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 16 – Delle voci di entrata.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 17 – Controlli sulla gestione contabile dell'OMF.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 18 – Degli obblighi assicurativi.....</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO IV - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 19 – Entrata in vigore.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 20 – Attività e facoltà aggiuntive dell'O.M.F.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 21 – Modifiche dello Statuto e del Regolamento.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 22– Rinvio.....</u>	<u>13</u>



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1- Istituzione e Scopo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto (d'ora in avanti **C.O.A.**) con il presente atto statuisce in merito all'Organismo di Mediazione Forense (d'ora in avanti **O.M.F.**), già Camera di conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Grosseto iscritto al numero 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, da esso istituito ai sensi dell'art. 18 del D. Lvo 28/2010 e ss. mm. ii..

L' **O.M.F.** è soggetto privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A..

Il sostentamento economico dell'O.M.F. dovrà essere assicurato tramite l'utilizzo dei proventi conseguenti all'attività di mediazione, fermo il supporto organizzativo e l'impegno economico del C.O.A. per il funzionamento dell'Organismo medesimo.

L'Organismo ha comunque autonomia organizzativa, nonché è dotato di contabilità distinta rispetto a quella del C.O.A., secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto e dal separato Regolamento.

L'Organismo nei limiti del proprio scopo, compito e funzione, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha capacità di agire nei rapporti verso i terzi per il tramite del proprio Presidente e Legale Rappresentante.

In conformità all'art 16 D.L. 28/2010 e ss. mm. ii. l'Organismo è impegnato a svolgere attività di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in via esclusiva, con l'impegno a non prestare detti servizi in caso di interesse nella lite. Esso garantisce adeguatezza dell'organizzazione, qualità del servizio, trasparenza organizzativa /amministrativa/contabile nonché la qualificazione professionale del proprio Responsabile, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei propri Mediatori.

Esso ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e, in generale, della risoluzione alternativa delle controversie e lo sviluppo delle procedure a ciò finalizzate in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia;
- promuovere la formazione alla mediazione e, in generale, di risoluzione alternativa delle controversie, cooperando con enti di formazione ordinistici territoriali e nazionali, loro fondazioni, e/o accreditati dal Ministero della Giustizia.
- Promuovere e procedere alla formazione dei mediatori, degli avvocati che assistono le parti e dei professionisti dediti alla risoluzione alternativa delle controversie, cooperando con enti di formazione ordinistici territoriali e nazionali, loro fondazioni, e/o accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'Organismo vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori in conformità alla legge.

L'Organismo, per il tramite del C.O.A. e previa sua autorizzazione, può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'Organismo, sempre per il tramite del C.O.A. e previa sua autorizzazione, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 2 -Sede dell'O.M.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.M.F. svolge in via prevalente le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale e/o dal C.O.A. e presso le sedi secondarie, da individuarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con altri Organismi di Mediazione Forense istituiti presso gli Ordini circondariali.

Le convenzioni finalizzate all'individuazione delle sedi secondarie sono depositate presso i rispettivi Consigli dell'Ordine e relativi Organismi ed allegate in appendice allo Statuto.

Gli incontri di mediazione si svolgono di regola presso le sedi dell'O.M.F.; il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento, ovvero individuare la sede secondaria più idonea allo svolgimento degli incontri in ragione della competenza territoriale individuata per l'affare di mediazione.



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

In caso di mediazione in modalità telematica la procedura di mediazione si svolgerà con le forme e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8bis D.Lgs 28/2010 e succ. mod. e separato Regolamento, con in ogni caso il rispetto del contraddittorio e della più ampia possibilità di partecipazione e intervento di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

TITOLO I - DEGLI ORGANI DELL'O.M.F.

Art. 3 - Gli organi

Sono Organi, senza diritto a compenso alcuno per la funzione, dell'O.M.F.:

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Responsabile dell'O.M.F.

Art. 4 – Il Presidente

Il Presidente del C.O.A. è il Presidente di diritto dell'O.M.F.; il suo incarico è indipendente dalla durata del Consiglio Direttivo, mentre è condizionato dalla permanenza in carica quale Presidente del C.O.A. di Grosseto.

Egli riveste il ruolo di componente di diritto del Consiglio Direttivo e lo coordina.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'O.M.F., con potere di firma e rappresentanza.

È tenuto all'osservanza del Codice Etico di cui al separato Regolamento, può assistere le parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti all'O.M.F..

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del C.O.A., che presiede di diritto anche il Consiglio Direttivo, e, oltre a questi, da n. 6 membri Avvocati iscritti al proprio albo nominati dal C.O.A., di cui 3 (tre) scelti tra i propri Consiglieri; e 3 (tre) tra gli iscritti al Foro di Grosseto dotati di specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni e/o revoca e/o sospensione, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il C.O.A. provvede nei successivi 60 gg alla nomina di nuovo componente che abbia le medesime



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

qualifiche di cui sopra, nel rispetto delle diverse provenienze così da non alterarne la proporzione numerica.

Il Consiglio Direttivo indica a maggioranza dei voti un proprio membro addetto in via generale alla funzione di verbalizzazione, il quale provvede alla redazione dei verbali delle riunioni, che vengono custoditi dalla Segreteria del C.O.A.. In caso di sua assenza, il Direttivo provvede alla nomina di un diverso verbalizzante tra i propri componenti per la singola seduta.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene faccia richiesta il Responsabile dell'O.M.F. o in alternativa almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo, senza necessità di formalità particolari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti (4 in totale) e tra questi, il Presidente o in sua assenza o impedimento un suo delegato indicato tra i membri del Direttivo facenti parte del COA.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.M.F. proponendo al C.O.A. l'adozione di delibere e/o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare l'attività di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.M.F.;
- delibera l'iscrizione nell'Albo Mediatori di nuovi membri, con propria valutazione delle domande ricevute e dei titoli dichiarati;
- propone al C.O.A. l'avvio di processi di revisione in aumento/riduzione dell'Elenco dei propri Mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni;
- propone al C.O.A., anche su segnalazione del Responsabile dell'O.M.F., la sospensione/cancellazione/revoca degli iscritti dall'Albo Mediatori in caso di incompatibilità sopravvenute, mancato aggiornamento e/o perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Mediatore;
- propone al C.O.A. le linee generali di interesse per la programmazione su base annuale di percorsi teorici/pratici finalizzati all'approfondimento specifico in materia di Mediazione;
- provvede alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'O.M.F. coadiuvato dall'ufficio di Segreteria del C.O.A.;



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- determina le indennità dovute ai Mediatori per gli incarichi svolti ;
- determina, di concerto con il COA, il tariffario per i servizi di mediazione
- fuori dell'ipotesi di cui ai punti precedenti, assume i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile dell'O.M.F..

Art. 8 - Il Responsabile dell'O.M.F.

Il Responsabile dell'O.M.F. è nominato dal C.O.A. tra i componenti del Consiglio Direttivo, con preferenza per coloro che abbiano i requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Mediatore e in ogni caso con esperienza in materia di mediazione.

La durata della carica coincide con quella del consiglio direttivo ed è prorogata di diritto fino all'insediamento del nuovo Responsabile. In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Il Responsabile dell'O.M.F. è tenuto all'osservanza del Codice Etico di cui al separato Regolamento. Egli può assistere le parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo Ufficio, ma non può svolgere le funzioni di Mediatore presso lo stesso. Ove assista alcune delle parti o abbia rapporti o cointeressenza di qualsiasi genere con una di esse, il Responsabile dell'O.M.F. deve dichiararlo ed è incompatibile a designare il Mediatore per tale procedura di mediazione. In questo caso la designazione del mediatore è attribuita al Presidente.

Art. 9- Funzioni del Responsabile dell'O.M.F.

Il Responsabile dell'O.M.F., per l'espletamento delle funzioni a lui delegate, si avvale del personale della Segreteria del C.O.A., con facoltà, concorde il C.O.A., di nominare tra i dipendenti di essa un referente dedicato.

E' compito del Responsabile dell'O.M.F. :

- a) tenere l'Elenco dei Mediatori e curarne la revisione e l'aggiornamento;
- b) tenere il Registro degli affari di mediazione;
- c) provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2 in caso di comprovata necessità;
- e) vigilare sul rispetto da parte dei Mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- f) coordinare l'attività dei Mediatori con facoltà di nominare uno di essi quale Referente operativo;



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- g) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti del caso e informando il C.O.A. per eventuali profili di rilevanza disciplinare.

Il Responsabile risponde del proprio operato al C.O.A., il quale può sospenderlo e/o revocarlo dall'incarico per gravi comprovati motivi, previo parere del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Segreteria del C.O.A. cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, forma e custodisce i relativi fascicoli.

Quanto alle ulteriori attività previste dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod., fatte salve le funzioni sopra elencate riservate al Responsabile, è compito altresì dell'Ufficio di Segreteria, sotto il coordinamento del primo, provvedere a:

- raccogliere e gestire le domande di mediazione svolte in forma scritta tramite appositi moduli predisposti dall'O.M.F.;
- fissare il primo incontro;
- verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare alla mediazione;
- in caso di mediazione in modalità telematica gestire i sistemi di collegamento audiovisivo disponibili presso l'O.M.F. in conformità al disposto di cui all'art 8**bis** D.Lgs. 28/2010 e succ. mod.;
- esigere le indennità previste.

Coloro che operano nell'Ufficio di segreteria improntano il loro contegno alla massima imparzialità e sono tenuti all'obbligo di assoluta riservatezza in conformità alla legge al D.L. 28/2010 e succ. mod. e al separato Regolamento.

TITOLO II - DEI MEDIATORI

Art. 10 – Elenco Mediatori

L'O.M.F. si avvale di un Elenco costituito da un numero minimo di almeno 7 (sette) Mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Grosseto, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il numero di Mediatori viene periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nel semestre precedente la revisione.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 11 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo del Foro di Grosseto, non essere sottoposto a sospensione dall'esercizio della professione, aver frequentato un corso specifico di formazione per Mediatori previsto dalla normativa vigente; nonché certificare, anche per la revisione periodica dell'Elenco Mediatori, il mantenimento di adeguata preparazione specifica anche mediante percorsi di aggiornamento teorico/pratici a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art.62 Codice Deontologico Forense.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

La pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati ed aver assolto ed assolvere interamente gli obblighi formativi professionali e di aggiornamento meglio precisati dal separato Regolamento.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio *curriculum* con l'attestazione di eventuali titoli *post-lauream* conseguiti, dell'esperienza professionale maturata con indicazione dei campi di specializzazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, anche al fine dell'inserimento nelle diverse sezioni dell'elenco che potranno essere composte, per le quali il Mediatore potrà esprimere al momento della domanda la propria preferenza.



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 12 – Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore ha l'obbligo di:

- a) attenersi al presente Statuto ed al separato Regolamento;
- b) eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- c) gestire/rispondere della procedura di mediazione dal momento della nomina a quello della sua conclusione, salvo casi di sopravvenuta impossibilità oggettiva e/o soggettiva;
- d) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera e/o a causa di essa, consapevole che gli atti ed i provvedimenti del procedimento di mediazione e del suo ufficio non sono accessibili a terzi e/o al pubblico salvo i casi indicati dalla legge;
- e) rispettare il Codice Etico dell'O.M.F. e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui al successivo articolo 14.

Art. 13 – Procedimenti conseguenti alle condotte dei Mediatori

In caso di mancato rispetto degli artt. 12 e 13 del presente Statuto o, in generale di condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, deve contestare per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti entro un congruo termine, comunque non inferiore a giorni sette, ed alla scadenza di quest'ultimo, qualora ne sussistano i presupposti, il Consiglio Direttivo assume ogni iniziativa utile per il buon fine della mediazione o degli incarichi assegnati al Mediatore, e può sostituirlo in via cautelare dall'incarico o dagli incarichi di mediazione a lui assegnati.



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

In ogni caso è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di Avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei Mediatori. La comminatoria di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III - DELLE ENTRATE E USCITE

Art. 14 – Delle risorse dell'OMF

L'O.M.F. per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli strumenti, mezzi e personale del C.O.A. e può avvalersi dell'attività di tirocinanti o stagisti previa autorizzazione del C.O.A. stesso. Qualora nello svolgimento delle proprie attività e nel precipuo interesse del corretto e sollecito svolgimento dell'attività di mediazione, l'O.M.F. abbia beneficiato di risorse, anche economiche, provenienti dal C.O.A. potrà provvedere al relativo rimborso – di regola - al termine dell'anno contabile/solare.

Art. 15 – Entrate ed uscite

L'O.M.F. è tenuto a dotarsi di un proprio Registro, anche informatico, dove annotare entrate ed uscite.

Costituiscono entrate dell'O.M.F. i proventi dell'attività di mediazione.

Costituiscono uscite dell'O.M.F. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori (e/o le indennità del Responsabile dell'O.M.F. laddove previste) ed i costi direttamente connessi con la gestione e l'amministrazione dell'Organismo.

Entrate ed uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del Rendiconto contabile e finanziario dell'O.M.F. da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Delle voci di entrata

Le entrate dell'O.M.F. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.O.A. derivanti dalle attività dell'O.M.F., ed in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a) spese personale: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti od i soggetti che erogano servizi all'Ordine eventualmente anche assegnati all'O.M.F.



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- b) spese di cancelleria: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.M.F.
- c) spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivate dall'attività dell'O.M.F.
- d) altri costi: costi non definibili derivanti dall'attività dell'O.M.F. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: banda di rete e relative variazioni, interventi tecnici su pc e/o rete e/o strumentazione collegata e/o connessa, idonea piattaforma per mediazioni telematiche sub art.8bis).

Art. 17 – Controlli sulla gestione contabile dell'OMF

L'O.M.F. è dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

Il relativo controllo è affidato al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'O.M.F. può redigere, al fine di agevolare la rendicontazione economica della propria attività, una relazione con cadenza semestrale; in tal caso il Consigliere Tesoriere provvede a relazionare il C.O.A. sul punto, evidenziando eventuali criticità.

Il Bilancio preventivo annuale per la parte relativa all'O.M.F. viene redatto dal Consigliere Tesoriere, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Degli obblighi assicurativi

L'organismo è tenuto a stipulare apposita Assicurazione per copertura non inferiore ad € 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Responsabile (anche se non dipendenti dell'Organismo) e il personale di Segreteria, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata per l'Organismo, con rinuncia alla rivalsa.

TITOLO IV - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Statuto aggiornato alla normativa vigente al momento della sua adozione viene trasmesso, in uno con il Regolamento, al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.28/2010 e ss.mm.ii.



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e del relativo Codice Etico entrano in vigore alla data del 30 aprile 2023.

Art. 20 – Attività e facoltà aggiuntive dell'O.M.F.

L'O.M.F. ha facoltà di istituire sotto-sezioni dell'elenco dei Mediatori al fine di individuare soggetti dotati di specifiche competenze ed appositamente formati in settori distinti e specialistici nel rispetto e per gli scopi individuati *sub* art.1 del presente Statuto.

L'iscrizione nelle relative sotto-sezioni potrà avvenire a richiesta dell'Avvocato che richiede l'iscrizione in ragione delle specifiche competenze e della comprovata esperienza maturata dall'Avvocato stesso nella sezione in un particolare settore tra quelli oggetto dell'attività dell'Organismo (ad esempio : Civile, penale, settore familiare).

Art. 21 – Modifiche dello Statuto e del Regolamento

Ogni modifica dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico compete al COA, anche su proposta del Consiglio Direttivo. Le modifiche devono essere comunicate al Ministero della Giustizia.

Ogni modifica diventa efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al precedente comma senza che il Ministero abbia rilevato illegittimità od incongruenze.

Art. 22– Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si rinvia a quanto disposto dalle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.